

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 3 marzo 2026.

Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità. (Provvedimento n. 31871).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 3 marzo 2026;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

Vista la delibera n. 31468 del 4 marzo 2025 con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per il 2025 allo 0,057% del fatturato risultante dall'ultimo bi-

lancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990;

Considerato che le esigenze di funzionamento dell'Autorità previste per l'esercizio 2026 e il rispetto degli equilibri di bilancio assicurati per il triennio di programmazione consentono un'ulteriore riduzione dell'aliquota di contribuzione, per il 2026, fissandola nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2026;

Delibera:

1. di ridurre per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, con il voto contrario del Presidente, favorevole a una maggiore riduzione, l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità fissandola nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990;

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente: RUSTICHELLI

Il Segretario generale: STAZI

26A01425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 114 del 27 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg tablett, filmdrasjert 28 U.P. dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202 Vnr: 06 11 47, intestato alla società Sanofi-Aventis Norge AS Postboks 133 1325 Lysaker Norvegia e prodotto da Delpharm Dijon, 6 Boulevard de l'Europe, 21800 Quetigny, Francia e da Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 049897059 (in base 10) 1HLRM3(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

